

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 24 APRILE 2026

Relazione del Consiglio di Amministrazione
Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne

(punto 2 all'ordine del giorno)



SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.461.355,84
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 20121 MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - TEL. +3902467501
UFFICI: 78280 GUYANCOURT (FRANCIA), IMMEUBLE RENAISSANCE - 1 AV. CLAUDE MONET - TEL. +330161374300
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE E CORRELATA AUTORIZZAZIONE A DISPORNE

Signori Azionisti,

il prossimo 24 ottobre 2026 scadrà la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 24 aprile 2025 di acquistare fino ad un massimo di n. 20.000.000 di azioni proprie.

A seguito degli acquisti effettuati in forza delle autorizzazioni conferite negli esercizi precedenti, la Società possiede, alla data del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2026, n. 864.150 azioni proprie, pari allo 0,72% del capitale sociale.

Nell'interesse della Società, riteniamo opportuno proporre di revocare l'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere una nuova delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sul mercato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, con le conseguenti facoltà di disporre delle stesse, nel rispetto della Legge e Regolamenti vigenti e in conformità alle prassi di mercato ammesse da Consob, nonché delle Linee Guida varate dalla medesima nel Luglio 2019.

Tale proposta è basata sulle seguenti motivazioni:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di Sogefi S.p.A. o delle controllate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da eventuali strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli");
- svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale, remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
- per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, è richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno dell'Assemblea Ordinaria che l'ha deliberata, e per l'acquisto di un numero massimo di 20.000.000 di azioni ordinarie Sogefi, come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 20.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna tenuto conto che, includendo nel relativo conteggio anche le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.;
- il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052;
- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e

precisamente: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014.

Per quanto concerne l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, la delibera sottoposta alla vostra approvazione prevede l'autorizzazione al compimento di taluni atti di disposizione, inclusa la facoltà di disporre delle azioni proprie acquistate, senza limiti o vincoli temporali, anche nell'ambito di piani di compensi basati su azioni della Società.

Si precisa infine che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di assumere la seguente nuova delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- *preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione;*
- *avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, dell'art. 144-bis della delibera Consob 11971/1999, del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052, nonché della Delibera Consob del 3 aprile 2019 n. 20876 e delle Linee Guida Consob di luglio 2019;*

delibera

- 1) *di revocare, per il periodo non ancora trascorso, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2025 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;*
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, all'acquisto di azioni Sogefi S.p.A. come segue:*
 - *potranno essere acquistate massime n. 20.000.000 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna tenuto conto che, includendo nel relativo conteggio anche le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.;*
 - *il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;*
 - *l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di*

strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014;

- 3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;*
- 4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli simili), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e di sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock grant, ad un prezzo non inferiore al valore nominale;*
- 5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi."*